

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2451 del 23/05/2019
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DEL PONTE STRADALE SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME LAMONE IN LOCALITÀ SAVARNA-TORRIGRATTACOPPA DEL COMUNE DI RAVENNA (A112) - COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA17T0036.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2540 del 22/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventitre MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E IL MANTENIMENTO DEL PONTE STRADALE SULL'AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL FIUME LAMONE IN LOCALITÀ SAVARNA-TORRIGRATTACOPPA DEL COMUNE DI RAVENNA (A112) - COMUNE DI RAVENNA - PROCEDIMENTO RA17T0036.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative all'utilizzo e quindi alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative al nulla osta idraulico, alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015" e successive modifiche;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico

dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e successive modifiche;

- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2363 del 21.12.2016 "Prime direttive per il coordinamento delle agenzie regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima Legge";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;

PRESO ATTO che:

- con istanza trasmessa con nota Prot. n. 217250/2018 registrata a protocollo Arpae n. PGRA.2018.17210 del 10.12.2018 - n. procedimento assunto RA17T0036, corredata di documentazione tecnico-amministrativa depositata agli atti di questo Servizio, il Comune di Ravenna, con sede in Ravenna - C.F. 00354730392, nella persona dell'Ing. Anna Ferri dirigente del Servizio Strade dell'Area Infrastrutture Civili ha chiesto la concessione per la realizzazione e il mantenimento del ponte stradale sull'area demaniale di pertinenza del fiume Lamone in località Savarna-Torri-Grattacoppa del Comune di Ravenna (A112) che prevede l'occupazione permanente di aree demaniali e l'occupazione temporanea di aree demaniali limitrofe per l'installazione del cantiere (aree demaniali individuate nell'istanza e suoi elaborati e riportate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto);
- tra la documentazione di cui sopra depositata agli atti si rilevano:
 - il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il 31.10.2017 con allegati;
 - l'elenco degli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo (tavole, relazioni);
 - gli elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo;
 - l'autorizzazione paesaggistica del Comune di Ravenna - Area Economia e Territorio - Servizio Sportello Unico per l'Edilizia rilasciata con atto PG n. 29503 del 19.02.2018 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004;
 - la nota PG n. 117468 del 02.07.2018 con la quale il Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna ha comunicato che gli interventi progettuali, che interessano aree SIC-ZPS, sono compatibili con il mantenimento in buono stato di conservazione degli habitat e delle specie rilevate nel SIC-ZPS interessato solo a condizione che vengano rispettate le misure di compensazione, prescrizioni ed indicazioni definite dall'Ente Gestione per i Parchi e la

Biodiversità - Delta del Po di cui al provvedimento n. 148 del 31.05.2018 emesso ai sensi della L.R. n. 6/2005, della L.R. n. 7/2004 e della L.R. n. 24/2011 ed allegato a tale nota;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il Titolo I capo III rubricato "Valutazione di incidenza" e il Titolo II capo 2 "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 24 luglio 2007 n. 1191 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 18 maggio 2009 n. 667 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete natura 2000 (SIC e ZPS)" e successive modifiche e integrazioni;
- la D.G.R. 22 gennaio 2018 n. 79 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e 667/09";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", in particolare l'art. 142, lett c, inerente le aree di interesse paesaggistico;
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la D.G.R. 17.02.2014 n. 173, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di

demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015”;

DATO ATTO che:

- la nota di convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 31.10.2017 rivolta agli Enti competenti per gli atti di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento tra cui figura la concessione demaniale è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 295 del 02.11.2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenda regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni del 13.12.2018 - PGRA.2018.17422 con nota PC.2019.13241 del 13.03.2019, assunta in pari data a protocollo Arpa PG.2019.40739, ha trasmesso il nulla osta idraulico rilasciato con determinazione n. 721 del 05.03.2019 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni a salvaguardia delle normative, richiamando inoltre all'art. 4 comma 1 la determinazione 721/2019 concernente il nulla osta idraulico;
- l'occupazione prospettata, alla luce della normativa citata, è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9, della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- la concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto di cui al punto e) della D.G.R. 895/2007;
- sono esentati dal versamento della cauzione di cui all'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 della legge 31.12.2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4 della L.R. 2/2015;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato copia del provvedimento dirigenziale 6701/2018 avente ad oggetto la liquidazione dei diritti di istruttoria ad Arpa Sac per l'istanza di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico al fine della realizzazione dell'intervento relativo al Ponte sul fiume Lamone - importo indicato € 75,00, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

- a seguito della nota PG.2019.58938 del 11.04.2019, recante "comunicazioni e richiesta adempimenti amministrativi propedeutici al rilascio della concessione", con risposta Prot. 80879/2019 sottoscritta dall'Ing. Anna Ferri, Dirigente del Servizio Strade dell'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna, inoltrata via pec il 24.04.2019 e registrata a protocollo Arpae in pari data a PG.2019.65579, ha prodotto il disciplinare sottoscritto per accettazione, ha evidenziato la presa visione del nulla osta idraulico 721/2019 e ha fornito dichiarazione relativa all'inserimento del Comune di Ravenna nel conto economico consolidato ai fini dell'esenzione dal versamento della cauzione;

RITENUTO sulla base delle risultanze della suddetta istruttoria di poter accordare la concessione al Comune di Ravenna, procedimento RA17T0036, assoggettandola alle condizioni previste nel disciplinare di concessione e negli altri atti di assenso sopra richiamati;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016 e successive modifiche;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accordare al Comune di Ravenna, con sede in Ravenna - C.F. 00354730392, la concessione per la realizzazione e il mantenimento del ponte stradale sull'area demaniale di pertinenza del fiume Lamone in località Savarna-Torri-Grattacoppa del Comune di Ravenna (A112), che prevede l'occupazione permanente di aree demaniali e l'occupazione temporanea di aree demaniali limitrofe per l'installazione del cantiere (aree individuate nell'istanza di concessione e suoi elaborati e riportate nel disciplinare di concessione allegato al presente atto), n. procedimento RA17T0036;
- 2.di dare atto che l'intervento dovrà essere eseguito in conformità alla documentazione tecnico-amministrativa presentata, istanza di concessione con i suoi elaborati tecnici relativi al progetto esecutivo depositati agli atti di questo Servizio;
- 3.di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare sottoscritto dal richiedente e parte integrante del presente atto, di cui alla determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - sede di Ravenna n. 721 del 05.03.2019 relativa al nulla osta idraulico e di cui agli atti di assenso

indicati nella premessa del presente provvedimento (autorizzazione paesaggistica PG n. 29503/2018 del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Ravenna, nota PG n. 117468/2018 del Servizio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Ravenna che richiama il provvedimento n. 148/2018 dell'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po riguardo le condizioni da rispettare per la tutela delle aree SIC-ZPS) depositati agli atti di questo Servizio;

4. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nulla osta idraulico già visionato dal richiedente, mentre gli altri atti di assenso sono stati richiesti dal Comune stesso e quindi già in suo possesso;
5. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
6. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA17T0036 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di Ravenna, C.F. 00354730392, con sede in Ravenna, in seguito indicato come "Concessionario".

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la realizzazione ed il mantenimento, subordinatamente alle condizioni riportate agli articoli seguenti, del ponte stradale sull'area demaniale di pertinenza del Fiume Lamone in località Savarna-Torri che prevede:

- un'occupazione permanente per ponte stradale, rilevato stradale e rampe stradali in sponda sinistra, per una estensione totale di circa mq 3396, delle seguenti aree individuate al Catasto terreni del Comune di Ravenna - Sez. S. Alberto:

- F. 86, porzione di Particella 21 (mq 1870);

- F. 86, porzione di Particella 43 (mq 1200);

- F. 90, porzione di Particella 5 (mq 326);

ed in sponda destra per una estensione totale di circa mq 3202, delle seguenti aree individuate al Catasto terreni del Comune di Ravenna - Sez. S. Alberto:

- F. 90, porzione di Particella 6 (mq 2769);

- F. 90, porzione di Particella 100 (mq 433);

- un'occupazione temporanea per area di cantiere in sponda sinistra per una estensione totale di circa mq 3417, delle seguenti aree individuate al Catasto terreni del Comune di Ravenna - Sez. S. Alberto:

- F. 86, porzione di Particella 21 (mq 2370);

- F. 86, porzione di Particella 43 (mq 1047).

2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha efficacia a decorrere dal 01.06.2019 con durata sino al 31.12.2037(19 anni).

Articolo 3

ONERI

1. La concessione è rilasciata a titolo gratuito ai sensi dell'Art. 15 L.R. 7/2004 e del disposto al punto e) della D.G.R. 895/2007.
2. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni dettati dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nulla osta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 721 del 05.03.2019.
2. Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto all'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile) il programma temporale di svolgimento delle fasi dei lavori, con indicazione della data di previsto inizio dei medesimi nonché la data di effettiva ultimazione.
3. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure che riterrà opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
4. Nell'area soggetta a concessione e nell'area demaniale circostante il Concessionario è tenuto a propria cura e spese a eseguire, in modi e tempi approvati dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica, il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse danneggiare le opere stradali, ovvero interferire con il loro utilizzo, compresa la rimozione dei rami caduti. Il Concessionario ha pure l'obbligo di costruire e di mantenere le opere necessarie per la condotta delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali.
5. Il Concessionario è tenuto alla tempestiva rimozione e asportazione dall'ambito fluviale di detriti, legname e altri materiali che, intercettati dal manufatto, possono costituire maggiore ostacolo al deflusso delle acque. I sedimenti accumulatisi a seguito delle piene a ridosso del manufatto dovranno essere invece rimossi dal Concessionario e

restituiti a valle delle opere, in modi e tempi approvati dall'Amministrazione concedente.

6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha la facoltà di prescrivere nel tempo gli ulteriori interventi di protezione di cui dovesse sorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.
7. Le ripe arginali laterali alla carreggiata lungo le rampe di accesso al ponte stradale sono considerate pertinenze di esercizio agli effetti dell'Art. 24 del Codice della strada. E' pertanto a carico del Concessionario la manutenzione delle ripe, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30 del Codice della strada, nonché da prevenire lo scoscendimento del terreno e la caduta di altro materiale sulla strada.
8. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale secondo quanto disposto dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione fanno carico al Concessionario. Spetta pure al Concessionario determinare i sovraccarichi massimi ammissibili sulle strutture viabili al fine di evitare cedimenti e altri tipi di danni e di conseguenza disporre le occorrenti limitazioni di transito. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle arginature, delle opere stradali, al fine di adottare le disposizioni contingibili ed intraprendere le iniziative opportune e necessarie alla limitazione o interdizione della circolazione.
9. Sul terreno demaniale e sui manufatti soprastanti è vietata, senza apposita concessione, l'installazione di cartelli pubblicitari e di quelli recanti le indicazioni di cui all'art. 134 comma 1 lettere a) b) e c) del D.P.R. 16-12-1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
10. Ogni modifica dello stato dei luoghi e alle opere assentite dovrà essere preventivamente approvata. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del Concessionario alle Agenzie regionali.
11. Nel manufatto e nella fascia di quattro metri dal piede argine restano vietate le piantagioni di alberi e siepi, gli scavi e lo smovimento del terreno, le costruzioni anche di sole recinzioni, a norma dell'Art. 96 del R.D. 25-07-1904 n. 523.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del

Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze occorressero interventi o opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti l'incompatibilità parziale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalle Agenzie Regionali.

2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione. E' tenuto ad apportare, a proprie spese, quelle modifiche e migliorie che fossero prescritte dalle Agenzie Regionali a tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza idraulica.
3. Il Concessionario assume l'obbligo di vigilare sullo stato delle opere e sulle condizioni di piena del corso d'acqua, al fine di adottare le misure idonee e necessarie alla limitazione o interdizione del passaggio.
4. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio della concessione, compresi quelli da allagamento e tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.
5. Il Concessionario è tenuto a consentire il passaggio al personale della Regione, delle Agenzie regionali delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere concesse qualora il Concessionario non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree.
7. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione pubblica non assume inoltre alcuna responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale.
8. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
9. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia

idraulica, di circolazione stradale, di urbanistica e edilizia, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale nonché di tutte le altre normative correlate all'esercizio della concessione;

10. Il Concessionario, oltre alla concessione demaniale, è tenuto a munirsi dei permessi, autorizzazioni, nulla-osta e licenze ove necessari da parte degli Enti preposti per l'esercizio di quanto oggetto della concessione e ad attenersi alle relative disposizioni in materia.

11. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una o più tabelle identificative prescritte dalle Agenzie regionali.

12. Il Concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione senza autorizzazione espressa dall'Autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta Regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei suoi diritti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

13. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta da inoltrarsi prima della scadenza.

14. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dal dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Qualora il Concessionario non provvedesse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite gratuitamente al demanio.

15. La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

16. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.